

**I chiarimenti delle Entrate.** Una risoluzione rammenta i criteri per individuare quando i confini non riparano dal Fisco

# Le tasse restano legate agli «affetti»

Non è sufficiente la cancellazione dall'anagrafe dei residenti in Italia

Marco Piazza

La risoluzione 351/E dell'8 agosto 2008 è sintomatica della maggior attenzione che le persone fisiche italiane stanno prestando, negli ultimi tempi, al problema dell'esatta individuazione della propria residenza fiscale. E che dopo la conversione in legge del Dl 112/2008, diventa uno dei punti caldi nella lotta all'evasione da parte delle Entrate, come confermato dall'intervista del direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, ieri al Sole 24 Ore.

Il caso esaminato dalla risoluzione è quello di un soggetto residente in Italia che, avendo stipulato un contratto di lavoro, con una società inglese, che richiede una stabile permanenza in Inghilterra, si è cancellato dall'anagrafe dei residenti con effetto dal 1° novembre 2007.

L'interessato, allenatore di calcio di una squadra inglese, precisa che è proprietario, in territorio italiano, di alcuni immobili: il coniuge, economicamente indi-

pendente e fiscalmente non a carico, risiede in Italia; la figlia, economicamente indipendente e con domicilio distinto da quello dell'originario nucleo familiare, risiede in Italia.

L'Agenzia dopo aver precisato che l'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione con il Regno Unito elenca una serie di disposizioni che consentono di considerare la persona, che sia residente di entrambi gli Stati contraenti in base alle disposizioni nazionali, come fiscalmente residente in uno solo di essi, afferma, correttamente, che occorre prioritariamente stabilire se, per la normativa interna (articolo 2 del Testo unico), sia considerata residente in Italia.

La cancellazione dall'anagrafe dei residenti - viene ricordato - non è da sola sufficiente a escludere la residenza: occorre anche che il contribuente non abbia in Italia il domicilio né la residenza in senso civilistico. Il domicilio civilistico è una situazione giuri-

dica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri «affari ed interessi» e, come tale, prescinde dall'effettiva presenza fisica del soggetto. La locuzione «affari ed interessi», deve intendersi in senso ampio, comprensivo cioè non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari.

Un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero per lavoro, mantiene in Italia i propri legami familiari o il «centro» dei propri interessi patrimoniali e sociali deve essere perciò considerato residente ai fini fiscali. In questo senso, oltre alla risoluzione 8/1329 del 1988, citata dall'Agenzia, si ricorda la più recente risoluzione 17/E del 1999 e le circolari 9/E del 2001, risposta 2.2 e 50/E del 2002. La prevalenza del centro degli interessi affettivi rispetto a quelli economici è stata confermata anche dalla Cassazione, nella sentenza 13803 del 2001.

## L'intervista



Nella sua battaglia contro l'evasione il Fisco guarda con attenzione alle false residenze all'estero. L'indicazione è contenuta nella manovra d'estate e a confermare come questa strategia sarà considerata prioritaria è stato lo stesso direttore generale dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in un'intervista al Sole 24 Ore di ieri

La risoluzione non illustra la fase successiva dell'analisi: la concreta applicazione della convenzione quando il soggetto, sia considerato residente in entrambi gli Stati per le norme interne.

Come evidenziato dall'Agenzia, si effettuano, nell'ordine i test elencati nel paragrafo e) dell'articolo 4. Il primo test sancisce che se la persona detiene una o più abitazioni permanenti in uno Stato, senza averne anche nell'altro è residente nel primo Stato. Si può quindi soprassedere sulla verifica del «centro degli interessi vitali», sul quale si concentra la circolare 304/E del 1997 (che vengono ricordati nella risoluzione). L'abitazione, può essere anche una residenza secondaria, purché il soggetto l'abbia a disposizione continuamente. È normale, però che se il contribuente emigra per lavoro, mantenendo la famiglia in Italia, abbia mantenuto in Italia anche un'abitazione permanente.

## DALLA PRIMA

### L'allenatore chiede lumi al Fisco

Dopo il caso eclatante di Valentino Rossi, l'occasione per ricordare a tutti i contribuenti le regole l'ha data, dunque, proprio un allenatore. Chiamato per riserbo dal Fisco come «mister XX», allenatore della società «Alfa». Proprietario di alcuni immobili in Italia, con moglie e figlia rimaste a vivere nel nostro Paese. E impegnato a insegnare il pallone dove il calcio è nato e dove è diventato sempre più ricco.

Resta il mistero (come avviene in tutte le risoluzioni) sull'interessato: il signor XX è un grande nome del pallone, destinato alle ribalte della Premier league e della grande Londra o un onesto (anche con il Fisco) faticatore della panchina in cerca di avventure senza la paura di provare i campi minori?

E se fosse proprio lui, ovvero don Fabio? Capello, ovvero l'allenatore che l'Inghilterra ha chiamato al capezzale di una nazionale che non vince nulla da 42 anni con il compito di conquistare, una seconda volta, il Sud Africa nel 2010.

Le date sembrano non combaciare. Ma l'ipotesi è suggestiva: in Inghilterra per spiegare il calcio ai maestri, ma disposto a chiedere al Fisco per evitare qualche leggerezza che in passato è costata più di una preoccupazione.

Jean Marie Del Bo

Invio di questionari dai gestori

# Anche dalla Tarsu il censimento per i dati catastali

Sergio Trovato

Formulari in arrivo per chi occupa immobili soggetti al prelievo sui rifiuti. Comuni e affidatari del servizio di smaltimento, obbligati a comunicare i dati catastali degli immobili alle Entrate entro il 31 dicembre 2008, potranno richiedere le informazioni agli utenti anche con formulari, che dovranno essere compilati e restituiti all'ente gestore. In caso di inadempimento dei contribuenti, Comuni e concessionari, per evitare di essere sanzionati, dovranno segnalare all'Agenzia la mancata comunicazione. Il Fisco si attiverà per i controlli a carico dei contribuenti. Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 355/2008, in seguito a un interpello di un Consorzio di Comuni.

## La vicenda

Il Consorzio ha chiesto chiarimenti sulla comunicazione all'Agenzia dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti (articolo 1, comma 106, legge 296/2006). È stato chiesto, in particolare, se debbano essere comunicati i dati catastali anche nei casi in cui il regime di prelievo è rappresentato non dalla Tarsu ma dalla Tia, che nella determinazione della base imponibile non tiene conto della superficie dell'immobile. Inoltre, se possa essere applicata la sanzione all'utente che non fornisca i dati richiesti dal gestore.

Per l'Agenzia, l'obbligo di comunicare i dati relativi agli utenti è «funzionale a un'efficace azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, riferiti, in particolare, al settore immobiliare». La mancata corrispondenza tra occupante/detentore e proprietario può far presumere la presenza di affitto non regi-

strato o reddito da locazione non dichiarato. Considerata la finalità, per le Entrate sono tenuti a comunicare i dati tutti i soggetti incaricati della gestione dei rifiuti, a prescindere dalla loro natura giuridica, al di là del prelievo adottato (Tarsu o Tia).

## La risposta

Nella risoluzione viene richiamato il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 dicembre 2007 che indica quali dati vanno dichiarati: soggetto che gestisce il servizio (denominazione e codice fiscale); denominazione e codice fiscale dell'occupante-detentore dell'immobile ed elementi identificativi dell'immobile. Nonostante la legge non detti una disciplina sulle modalità di raccolta dei dati da comunicare, l'Agenzia ritiene che l'ente gestore sia tenuto a trasmettere i dati già in suo possesso, forniti dai Comuni associati. Inoltre, si legge nella risoluzione, queste informazioni sono «acquisibili dagli utenti del servizio di smaltimento rifiuti (articolo 1, comma 106, legge 296/2006)».

Questa richiesta può essere inoltrata, per esempio, in occasione della fatturazione della prestazione. La prima comunicazione, entro il 31 dicembre 2008, è finalizzata alla costituzione di una base di dati. Per gli anni successivi, invece, dovranno essere trasmesse le informazioni solo in caso di variazioni dei dati. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del gestore (da 258 a 2.064 euro) per omissione, incompleta o infedele comunicazione che non sarà applicata ai dati richiesti con i formulari non verranno trasmessi dai contribuenti, purché l'inadempimento sia segnalato al Fisco.

**Agevolazioni.** L'Agenzia ammette i pagamenti con home banking

# Il 36% apre al bonifico online

Angelo Busani

Via libera all'home banking anche per i pagamenti da effettuare per avvalersi della detrazione del 36 per cento. L'indicazione arriva dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 353/2008, secondo la quale è sufficiente che il contribuente fornisca alla banca (con modalità cartacee) i dati richiesti dalla legge che il contribuente non riesce a imputare nei «campi» del modulo informatico per il bonifico telematico.

I bonifici telematici hanno sempre rappresentato un problema per i contribuenti intenzionati a

beneficiare del bonus 36 per cento. Infatti, questi bonifici debbono essere disposti indicando una molteplicità di informazioni ulteriori rispetto a quelle occorrenti per un «normale» bonifico e nel modulo online può non esserci lo spazio sufficiente per ospitarle. Nel caso della risoluzione il contribuente aveva pagato le spese mediante bonifico online dal quale risultavano denominazione del soggetto a favore del quale è stato emesso il bonifico, numero, data e importo della fattura, ma non partita Iva del beneficiario né codice fiscale del contribuente.

L'articolo 1, comma 3 del Dm 18 febbraio 1998 dispone che il pagamento delle spese detraibili va effettuato con bonifico (sia bancario sia postale) dal quale devono risultare (oltre ai nomi del beneficiario e del lavoratore che ha emesso la fattura e gli estremi della fattura): causale del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione; partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. A loro volta, banca o posta devono girare questi dati al Fisco, in modo che sia possibile svolgere un controllo incrociato

tra dichiarazione dei redditi del contribuente che si avvale del bonus, pagamenti con bonifico e fatturazione dell'impresa che ha svolto i lavori.

Con il bonifico tramite home banking si pongono due problemi: spesso manca lo spazio per indicare tutti i dati richiesti dalla normativa e, non disponendo di questi dati, la banca non può avvalersi dell'automatismo necessario per gli obblighi di legge e per il successivo reindirizzamento verso i sistemi informatici del Fisco.

La risoluzione si pone nel solco dell'orientamento dell'amministrazione finalizzato a valutare in modo comprensivo i peccati «veniali» che il contribuente può commettere nello svolgimento

delle procedure. La circolare 95/2000 aveva, per esempio, precisato che può avvalersi del bonus il contribuente che non ha riportato nel bonifico il riferimento alla norma agevolativa, a patto che sia in grado di dimostrare di aver sostenuto spese ammesse in detrazione. Nella circolare 15/2001 è stato precisato che, se tutti i componenti intendono fruire della detrazione per il medesimo intervento, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti: nel caso in cui sul bonifico sia indicato il solo codice di chi ha trasmesso il modello, gli altri comproprietari non perdono la detrazione se indicano in dichiarazione il codice del soggetto che ha effettuato la comunicazione.

**Intermediari.** Memorizzazione condizionata

# «Libere» dalla firma le dichiarazioni in copia

Tonino Morina

Le copie delle dichiarazioni annuali Iva, redditi, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato, Unico compreso, conservate dall'intermediario perdono la firma del contribuente. Sulle dichiarazioni conservate dall'intermediario su supporti informatici non occorre infatti la firma del contribuente, a condizione, però, che le dichiarazioni siano riproducibili su modello conforme a quello approvato. La firma del contribuente è invece richiesta nel caso di dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (anche se la mancanza della firma non è sanzionabile). È questo il parere delle Entrate espresso nella risoluzione 354/E dell'8 agosto 2008, in risposta a un'associazione professionale di dottori commercialisti e avvocati.

## La conservazione

L'Agenzia conferma l'interpretazione espressa con la risoluzione 298/E del 18 ottobre 2007, nella quale è precisato che le copie conservate su supporto informatico dall'incaricato della

trasmissione possono «anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente». Questa regola vale per tutti gli intermediari, che possono uniformarsi alla risoluzione 298/E del 18 ottobre 2007. La nota detta le regole per la conservazione su supporti informatici, in alternativa a quelli cartacei, delle copie delle dichiarazioni inviate dai Caf.

## PER LE DENUNCE ANNUALI

Il sigillo è richiesto sui documenti archiviati da contribuenti e sostituti ma l'obbligo non è sanzionato

razioni inviate dai Caf.

Nella risoluzione 354/E, le Entrate avvertono che la validità del processo di conservazione su supporto informatico delle copie delle dichiarazioni, come pure degli altri documenti rilevanti ai fini tributari, è subordinata, comunque, al rispetto delle procedure disciplinate dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, nonché delle istruzioni

dette dalla circolare 36/E del 6 dicembre 2006. Questo significa che la conservazione dipenderà dalla natura informatica o analogica del documento oggetto di conservazione: nel primo caso, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 3 del Dm 23 gennaio 2004, mentre nel secondo caso andranno seguite le indicazioni dell'articolo 4 dello stesso decreto.

## Documenti non modificabili

In particolare, a norma dell'articolo 3, con riguardo alla forma, è stabilito che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono «statici non modificabili». Per documento statico non modificabile s'intende il documento informatico il cui contenuto non sia alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo. La conservazione digitale di documenti e scritture analogiche rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione della relativa immagine. Il processo di memorizzazione dei documenti informatici e dei documenti analogici de-

ve però rispettare alcune regole comuni:

- la memorizzazione può avvenire attraverso la trasposizione su qualsiasi supporto che garantisca la leggibilità nel tempo;
- l'ordine è cronologico, senza soluzione di continuità per periodo d'imposta;
- devono essere consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione, ad esempio, a nome, cognome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data.

## Il controllo del contribuente

Gli intermediari che presentano online le dichiarazioni Unico, Iva, Irap, o modello 770, devono rilasciare ai loro clienti l'originale della dichiarazione inviata. L'intermediario deve rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione. Al contribuente spetta di verificare il puntuale rispetto degli adempimenti di competenza dell'intermediario, segnalando eventuali inadempimenti all'ufficio delle Entrate, e rivolgersi eventualmente a un altro intermediario per presentare la dichiarazione.

**Agli stranieri.** Né Irpef né Irap

# Per le borse di studio doppia esenzione

Le borse di studio a cittadini stranieri sono esenti dall'Irpef e irrilevanti ai fini dell'imponibile Irap di chi le eroga. L'esenzione Irpef spetta in quanto le erogazioni sono corrisposte per sostenere lo studio della lingua e della letteratura italiana. Perciò, anche se corrisposte a stranieri già laureati, le stesse sono assimilabili alle borse di studio.

È questa la risposta delle En-

trate, contenuta nella risoluzione 356/E dell'8 agosto. Per le Entrate, è applicabile l'articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del Tuir, Dpr 917/86. Esso stabilisce che sono in ogni caso escluse dalla base imponibile «le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali».

Per borse di studio «corrispo-

ste» dal Governo italiano s'intende che la concessione delle borse di studio deve discendere da un'espressa volontà governativa e che le borse devono essere finanziate, direttamente o indirettamente, da ministeri o altri organi del Governo italiano, impiegando le risorse economiche previste dallo stesso Governo. Non conta, ai fini dell'esenzione Irpef, il fatto che le borse di studio siano materialmente corrisposte da altri soggetti, nel caso in cui agiscano su disposizione e per conto di un organo del Governo italiano.

Queste borse di studio beneficiano dunque del regime di esclusione anche per la quota parte a carico delle istituzioni scolastiche assegnatarie.

Il decreto Irap, nel disciplinare le modalità di determinazione della base imponibile ai fini del tributo regionale delle amministrazioni pubbliche, prevede che sono escluse dalla base imponibile le somme previste dall'articolo 50, comma 1, del Tuir, esenti dall'Irpef. Sono in ogni caso escluse le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati da Regioni, Province autonome e relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università. Così, le somme assimilabili a borse di studio non assoggettabili all'Irpef devono essere considerate irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

T.Mor.

## VULCANO

## COMPLESSO RESIDENZIALE I PAGGHIARI 2008



Sull'isola di Vulcano, nel rinomato arcipelago delle Eolie, sito nelle vicinanze del porto, il Complesso Residenziale «I PAGGHIARI», si affaccia sull'incantevole baia di Ponente, immerso nella suggestiva cornice delle sabbie nere. È costituito da quattro corpi di fabbrica



- Corpo «A» in fase di ristrutturazione;
- Corpo «H» costituito da 4 trivani;
- Corpo «C» costituito da 2 trivani sul fronte interno e 3 bivani sul fronte esterno;
- Corpo «D» costituito da 2 trivani.

La restante parte è costituita da una costruzione tipo bungalow, di due tipologie, per un numero complessivo di 27 unità.



Gruppo Arcovito  
www.gruppoarcovito.com

HILDE FORTINI S.R.L. VIA CICERONE, 6 - TEL. 090 719984 - FAX 090 6010253 - 98122 MESSINA  
UFFICIO VENDITE: BAIJA DI PONENTE - VULCANO (ME) - MOB. 348 0929254  
E-MAIL: segreteria@gruppoarcovito.com